

16 DIC. 2015
Prot. N. 4519-C

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA GESTIONE DEI PERCORSI DI MEDIAZIONE FAMILIARE

tra

L'Azienda ULSS n. 6 "Vicenza"

Il Tribunale Civile e Penale di Vicenza

Ordine degli Avvocati di Vicenza

con l'adesione di

A.I.A.F. Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia – Sez. Vicenza

A.D.A. Associazione Donne Avvocato Vicenza

A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sez. Vicenza

CamMiNo - Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

PREMESSO CHE

Nel 2014 l'Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato il report statistico aggiornato sulla situazione dei matrimoni, divorzi e separazioni in Italia. L'anno di riferimento per le analisi è il 2012.

Nello scenario italiano, in cui il numero di matrimoni è in continuo calo dal 1995 ad oggi, nel corso del 2012 si sono contate 311 separazioni e 174 divorzi ogni 1.000 matrimoni. In tale anno le separazioni sono state 88.288 e i divorzi 51.319.

Nel nostro Paese, per i divorzi concessi nel 2012 l'intervallo di tempo intercorso tra la separazione legale e la successiva domanda di divorzio è stato pari o inferiore a 5 anni nel 62,3% dei casi.

La durata media del matrimonio al momento dell'iscrizione a ruolo del procedimento risulta pari a 16 anni per le separazioni e a 19 anni per i divorzi.

I matrimoni più recenti durano di meno. Confrontando i matrimoni celebrati nel 1985 con quelli del 2005, le unioni interrotte dopo sette anni da una separazione sono raddoppiate, passando dal 4,5% al 9,3%.

In Italia il divorzio deve essere preceduto dalla separazione legale e non tutte le separazioni si convertono in divorzi. In altri termini, le separazioni rappresentano il primo – e molto spesso l'ultimo – stadio della volontà di porre fine al progetto coniugale.

I dati relativi al numero di procedimenti aperti per separazioni e divorzi presso il Tribunale di Vicenza nel periodo sono in linea con l'andamento nazionale assestandosi il numero di divorzi sui 627 procedimenti a fronte di un numero di separazioni pari a 1054 procedimenti (fonte Tribunale di Vicenza).

La conflittualità di coppia innescata dalla volontà di separazione espone i figli minori al rischio di strumentalizzazioni e ritorsioni e ha conseguenze sullo sviluppo della loro personalità.

Il livello di scontro tra i genitori spesso rimane elevato anche se si ottengono le condizioni di affidamento richieste.

In questa realtà si innesta dapprima, la Legge 54 del 08.02.2006 e da ultimo l'art 5 D.Lgs 28.12.2013, n. 154 con decorrenza dal 07.02.2014 che ha modificato l'art 155 c.c. e introdotto il nuovo art. 337 bis c.c. che recita: *"In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni di cui al presente capo."* Il nuovo art. 337 ter c.c. *"provvedimenti riguardo ai figli"* afferma l'esigenza del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

L'esigenza di proteggere l'interesse dei minori coinvolti, loro malgrado, nelle separazioni dei genitori ha condotto all'introduzione dell'istituto dell'affidamento condiviso come forma prioritaria per affermare il principio di una genitorialità cooperativa e consensuale.

Secondo lo spirito della legge l'affidamento condiviso è concepito come un mezzo per conservare la bigenitorialità, ma sembra anche operare una semplificazione della grande complessità delle situazioni di rottura del nucleo familiare, essendo proprio la mancanza di equilibrio e di condivisione tra i coniugi uno dei principali fattori di crisi.

L'affidamento condiviso quindi più che il mezzo diventa il fine, il risultato di un percorso, l'obiettivo da raggiungere, lo scopo delle determinazioni da prendere al fine di tutelare l'interesse del minore ad avere due figure paritarie di riferimento.

Il percorso più proficuo pare essere quello della mediazione familiare, ovvero di un iter adattato alle caratteristiche dei singoli casi attraverso un setting ben definito per incontrare i genitori, entrare nel vivo delle tensioni, rabbie, aggressività, disvalori, in direzione dell'attenuazione dei rimpianti aggressivi.

L'art.337 octies introdotto dall'art.55, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n.154 recita: *"qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 337 ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli."*

Relativamente ai servizi socio-sanitari dell'Azienda ULSS 6 Vicenza, i Consulenti Familiari rientrano nel panorama di risorse alle quali il Giudice può inviare quelle coppie che esprimono la disponibilità ad un percorso di mediazione.

La mediazione può essere rivolta alle famiglie con figli in fase di separazione o già separate ma ancora alla ricerca di un accordo.

La nota della Regione Veneto del 04.05.1995 prot. 4966 individua nel Consultorio Familiare il luogo dove, nell'ambito del servizio pubblico, si esplicano in via esclusiva le funzioni e le competenze psicosociali relative alla Mediazione Familiare.

I Consultori Familiari garantiscono prestazioni socio-sanitarie in linea con le indicazioni regionali per i livelli essenziali di assistenza (LEA), così come previsto dalla DGRV n. 2227 del 9 agosto 2002 e successive modificazioni recepite con Delibera dell'Azienda ULSS 6 Vicenza n. 23 del 27 febbraio 2003. E' strutturata in ogni Consultorio la funzione di "Mediazione Familiare".

La DGR n. 215 del 2010 detta le Linee Guida per il servizio di Consultorio Familiare.

La Legge Regionale n. 23 del 2012 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario Regionale 2012-2016" prevede l'istituzione da parte delle Aziende ULSS nel Distretto sociosanitario di un'unità operativa Infanzia, Adolescenza, Famiglia, che include anche il Consultorio Familiare e indica, tra gli ambiti da potenziare, anche il supporto alle famiglie in caso di crisi coniugali.

L'offerta di mediazione familiare proposta nei Consultori consiste nella costruzione di un contesto d'incontro strutturato nel quale la coppia, supportata da un terzo neutrale, ha la possibilità di fronteggiare la riorganizzazione resa necessaria dalla separazione e dove i genitori sono orientati ad elaborare accordi che soddisfino tutti i membri della famiglia, con particolare riguardo agli interessi dei figli e con attenzione al mantenimento della continuità educativa ed affettiva con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie d'origine (Linee Operative per i Consultori Familiari della Regione Veneto del 2007).

L'obiettivo rimane quello di rifocalizzazione della centralità dei figli nel conflitto separativo.¹

Ciò premesso e

ATTESO CHE LE PARTI INTENDONO

- Riordinare le modalità organizzative e operative in materia di mediazione familiare.
- Uniformare le prassi comunicative tra l'Azienda ULSS n. 6 e gli organi Giudiziari che si occupano di diritto di famiglia.
- Definire percorsi strutturati, rappresentabili e riconoscibili per le famiglie e per le istanze da loro presentate.
- Sperimentare detti percorsi per pervenire alla elaborazione di "buone prassi" finalizzate a rispondere alle esigenze delle famiglie e alla ratio della norma.

¹ La finalità del mediatore è quella di sfruttare le potenzialità del conflitto per portare il sistema familiare ad un diverso stato di equilibrio per cui l'obiettivo non è tanto risolvere il conflitto, quanto impedire che esso pregiudichi il mantenimento della responsabilità genitoriale (De Bernart)

SI STABILISCE

Relativamente al Tribunale di Vicenza:

1. In tutti i procedimenti in cui sono coinvolti i minori residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda Ulss n. 6 "Vicenza" (Allegato n. 1), i Magistrati addetti alla trattazione, nel pieno e indipendente esercizio della funzione giurisdizionale di cui sono esclusivi titolari, valutano l'opportunità di promuovere la mediazione familiare offrendo la necessaria informazione.
2. Ottenuto il consenso dei genitori, i Magistrati, qualora lo ritengano necessario adottano i provvedimenti di cui all'art. 337 ter c.c e, ove possibile e se ritenuto utile, trasmettono la richiesta di intervento all'ULSS n. 6 "Vicenza" attraverso la Direzione dell'Unità Operativa Complessa Infanzia Adolescenza e Famiglia - Via Capo di Sopra 3 - Noventa Vicentina, che provvederà ad inoltrare la richiesta all'Unità Operativa Semplice Consultori², e da questa alla sede consultoriale più vicina alla residenza dei figli della coppia (Allegato n. 2).

Relativamente all'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza:

1. In presenza della richiesta da parte del Giudice, la coppia viene accolta dal Consultorio che attiva il percorso di mediazione familiare.
2. Il percorso di mediazione si sviluppa mediamente in 8 – 10 incontri a cadenza settimanale/quindicinale, secondo i protocolli operativi di riferimento (Allegato n. 3)
3. Attraverso la Unità Operativa Semplice "Consultori", ogni sede consultoriale fornisce al Giudice l'esito della mediazione, qualora questa abbia avuto esito positivo, mediante la trasmissione della documentazione debitamente firmata dai genitori. La medesima documentazione viene rilasciata agli interessati. Qualora la mediazione non riesca verrà comunicato al Tribunale il solo esito negativo della stessa.
4. Entro 4 mesi dalla data di ricezione della richiesta di intervento del Tribunale, la U.O.S. Consultorio garantisce il riscontro nelle forme suddette.

²Con propria deliberazione nr. 480 del 3.7.2014 l'azienda ULSS6 Vicenza, ai sensi della DGR del Veneto n. 975/2013, adottava il nuovo Atto Aziendale che declina, tra le altre, l'articolazione delle unità operative afferenti al territorio, organizzato in un unico Distretto Socio-Sanitario il cui ambito territoriale di riferimento è quello dei 39 comuni dell'Azienda ULSS6.

Tra le unità distrettuali viene istituita la Unità Operativa Complessa (U.O.C) Infanzia Adolescenza e Famiglia (I.A.F.) che prevede al suo interno due Unità Operative Semplici (U.O.S) rispettivamente U.O.S. Tutela Minori e U.O.S. Consultori. All'U.O.S. Consultori afferiscono otto sedi di erogazione del servizio.

Relativamente all'Ordine degli Avvocati di Vicenza

L'Ordine degli Avvocati di Vicenza si impegna a diffondere e a favorire le pratiche migliori e a favorire l'accesso alle prassi previste nel presente protocollo mediante divulgazione del contenuto presso i propri iscritti.

Il presente protocollo esclude la possibilità di ricorrere alla mediazione familiare in corso di CTU come pure la formulazione di richieste contestuali di valutazione e/o di approfondimento e/o di integrazione del percorso fatto e su quanto emerso nel contesto, né dalla Magistratura, né dagli Avvocati delle parti.

Nel caso di necessario ulteriore intervento dell'Ente Pubblico la coppia sarà presa in carico preferibilmente da operatori diversi.

Nel caso di accesso spontaneo o su invio degli avvocati, gli accordi raggiunti non vincolano giuridicamente la coppia che può, tuttavia, decidere di trasformarli in atto giuridico avviando un procedimento legale.

Il presente protocollo viene proposto per un periodo di sperimentazione di due anni per pervenire alla elaborazione di "buone prassi" finalizzate a rispondere alle esigenze delle famiglie e alla ratio della norma, con l'impegno delle parti di verificare tale percorso a conclusione della sperimentazione.

Fanno parte integrante del presente Protocollo i seguenti allegati:


- 1) Elenco Comuni ULSS n. 6 "Vicenza"
- 2) Sedi Consultoriali ULSS n. 6 "Vicenza"
- 3) Fasi della mediazione;

Seguono le firme


Azienda ULSS n. 6 "Vicenza" - Dott. Paolo Fortuna, Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale su delega del Direttore Generale Ing. Ermanno Angonese



Il Presidente del Tribunale Civile e Penale di Vicenza - Dott. Alberto Rizzo




Ordine degli Avvocati di Vicenza - Avv. Fabio Mantovani




Aderiscono al Protocollo


A.I.A.F. Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia – Sez. Vicenza - Avv. Laura Obboe




A.D.A. Associazione Donne Avvocato Vicenza - Avv. Anna Teresa Dianese



A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sez. Vicenza - Avv. Alessandra Magnabosco



CamMiNo - Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni - Avv. Maria Teresa Rigo



**ALLEGATO 01
ELENCO DEI COMUNI**

I Comuni afferenti al territorio dell'U.L.S.S. n. 6 'Vicenza' sono raggruppati all'interno di un **unico Distretto Socio Sanitario**.

Popolazione residente nell'ambito dell'ULSS n. 6 alla data del 31.12.2012 per Comune:

COMUNI	TOTALE
Vicenza	115.611
Bolzano Vicentino	6.564
Bressanvido	3.144
Camisano Vicentino	10.978
Dueville	14.175
Grumolo delle Abbadesse	3.799
Monticello Conte Otto	9.189
Pozzoleone	2.807
Quinto Vicentino	5.843
Sandriago	8.567
Torri di Quartesolo	11.936
Altavilla Vicentina	12.011
Caldogno	11.318
Costabissara	7.383
Creazzo	11.077
Gambugliano	841
Isola Vicentina	9.877
Monteviale	2.707
Sovizzo	7.218
Agugliaro	1.415
Albettono	2.076
Arcugnano	7.914
Asigliano Veneto	953
Barbarano Vicentino	4.610
Campiglia dei Berici	1.771
Castegnero	2.935
Grisignano di Zocco	4.391
Longare	5.654
Montegalda	3.380
Montegaldella	1.828
Mossano	1.807
Nanto	3.129
Noventa Vicentina	8.980
Orgiano	3.147
Pojana Maggiore	4.473
San Germano dei Berici	1.179
Sossano	4.492
Villaga	1.955
Zovencedo	793
TOTALE ULSS 6	321.920

N.B.: Provenienza dati: Servizio Controllo di Gestione dell'ULSS 6, sulla base degli aggiornamenti forniti dalle Anagrafi Comunali.

ALLEGATO 2

MAPPATURA SEDI CONSULTORIALI ULSS6 VICENZA				
Sede	Vicenza *	Cavazzale di Monticello C.	Sandigo	Camisano
Indirizzo	c.so SS Felice e Fortunato 233	Via Dante 26	Piazza Zanella 9	Via Mons. Negrin 90
Contatti	Telef 0444-752900 Fax 0444-945916 consultori@ulssvicenza.it	Telef. 0444-757516 Fax 0444-945916 consultori@ulssvicenza.it	Telef 0444-756462 Fax 0444-945916 consultori@ulssvicenza.it	Telef. 0444-612218 Fax 0444-945916 consultori@ulssvicenza.it

*una ulteriore sede consultoriale è rappresentata dal Servizio Adozioni, c.trà SS Apostoli, Vicenza.

Sede	Creazzo	Costabissara	Longare	Noventa Vicentina
Indirizzo	Viale Italia 14	Via Roma, 1	Via Marconi,24	Via Capo di Sopra 3
Contatti	Telef 0444-344530 Fax 0444-945916 consultori@ulssvicenza.it	Telef. 0444-290311 Fax: 0444-945916 consultori@ulssvicenza.it	Telef 0444-956911 Fax 0444-945916 consultori@ulssvicenza.it	Telef. 0444-755654 Fax 0444-945916 consultori@ulssvicenza.it

L'incarico di direzione della U.O.S Consulteri è stata conferita alla dr.ssa Michela De Bassi, dirigente psicologo-psicoterapeuta, in servizio indeterminato presso la Unità Operativa Complessa Infanzia Adolescenza e Famiglia.

RIFERIMENTI PER CORRISPONDENZA ORDINARIA:

Responsabile Unità Operativa Semplice "Consultori" ULSS6 - dr.ssa Michela De Bassi, sede Cavazzale, Via Dante 26, 36010 Monticello Conte Otto (VI)

Telefono 0444-757520 Fax: 0444-945916 Mobile: 339-5334476 E-mail : consultori@ulssvicenza.it

INDIRIZZO POSTA CERTIFICATA protocollo.centrale.ulssvicenza@pecveneto.it

ALLEGATO 3

LE FASI DELLA MEDIAZIONE.

L'attivazione del percorso di mediazione in Consultorio familiare, si articola nelle seguenti fasi:

1. Convocazione formale con invito alla coppia ad un primo incontro per la definizione del percorso, del contesto e acquisizione formale del consenso.

La fase preparatoria all'intervento di mediazione vero e proprio prevede un approfondimento circa la motivazione alla composizione del conflitto; tale fase mira a creare le condizioni emotive migliori affinché i partner siano disponibili a negoziare sulla loro separazione.

2. Mediazione.

Si darà corso all'attività di mediazione vera e propria, che si struttura in una serie di incontri (mediamente 10 a distanza di una settimana-quindici giorni), effettuati da due operatori, uno psicologo e un assistente sociale, in compresenza per garantire un approccio integrato e multidisciplinare.

Vengono tendenzialmente proposti alla coppia colloqui congiunti, non escludendo in situazioni particolari la possibilità di effettuare alcuni incontri individuali.

I figli vengono sentiti se ne viene valutata l'opportunità e in relazione all'età. Nonostante infatti il focus della mediazione sia rivolto ai figli, questi ultimi non vengono solitamente incontrati dagli operatori; si ritiene infatti più opportuno lavorare con i soli genitori preferendo alla presenza fisica dei figli una loro evocazione simbolica, attraverso la narrazione e le rappresentazioni dei figli dei due genitori.

Gli incontri si articolano sui seguenti contenuti, secondo l'ottica sistemica:

- Analisi della situazione attuale finalizzata ad una prima comprensione su come la coppia sta affrontando la crisi
- Storia della coppia e caratteristiche della relazione prima della separazione
- Adattamento del sistema alla nascita dei figli
- Relazioni con le rispettive famiglie d'origine
- Storia della separazione (chi l'ha attivata, reazione dell'altro coniuge, comunicazione ai figli, eventuale coinvolgimento delle rispettive famiglie d'origine...)
- Eventuali tentativi di accordi già sperimentati
- Ipotesi di accordi su affido e collocamento dei figli, accesso all'altro genitore, decisioni inerenti scelte riguardanti l'istruzione, la salute e altri aspetti importanti per l'evoluzione dei figli.

3. Negoziazione.

Vengono discussi i singoli temi di disaccordo; gli operatori stimolano le parti in conflitto ad identificare il problema e ad individuare la personale soluzione, ponendo in evidenza i punti di accordo e disaccordo raggiunti.

4. Stesura degli accordi.

La quarta ed ultima fase riguarda la stesura degli accordi negoziati nei singoli incontri, che disciplinano i vari aspetti relativi alla gestione dei figli.

La comunicazione degli esiti, verrà fatta all'autorità inviante; in caso di esito negativo, ovvero quando non è stato possibile giungere ad alcun accordo, la redazione sulla chiusura del percorso non riporterà né le ragioni né le cause del fallimento.

In caso di esito positivo, il documento che verrà redatto costituirà la base per il perfezionamento di un accordo consensuale in sede giudiziaria.